

AGGREGATO ARRETRATO CIVILE: FOCUS SULLE PRINCIPALI CRITICITÀ RISCONTRATE*

TRIBUNALE DI BENEVENTO

SOMMARIO: 1. Nota metodologica. – 2. L'aggregato arretrato civile: analisi per macroaree di contenzioso, materia e oggetto. – 3. Analisi dei flussi (procedimenti iscritti/definiti) nei trienni 2017-2019 e 2020-2022. – 4. Sintesi dei risultati. – 5. *Feedback* dell'Ufficio giudiziario in ordine alle criticità riscontrate: la responsabilità extracontrattuale. – 5.1. Il contenzioso bancario-finanziario.

1. Nota metodologica.

Con il presente elaborato, si intendono individuare le criticità principali emerse dalla Relazione “*Analisi dell'aggregato arretrato civile*”, svolta presso il Tribunale di Benevento. L'indagine sarà condotta scomponendo ulteriormente l'aggregato arretrato e incrociando/confrontando i dati risultanti dalle classificazioni già effettuate.

Si procederà analizzando in successione:

- le macroaree contenenti il numero più corposo di procedimenti arretrati;
- le materie e gli oggetti in cui si riscontrano le maggiori criticità.

In seguito, si analizzeranno i flussi dei procedimenti (iscritti/definiti), dal 2017 al 2022 e i *clearance rate*, per monitorare le *performance* dell'ufficio giudiziario e individuare le principali aree di intervento.

2. L'aggregato arretrato civile: analisi per macroarea di contenzioso, materia e oggetto.

Dalla Relazione “*Analisi dell'aggregato arretrato civile*” si evince che il numero maggiore di procedimenti arretrati è concentrato nella macroarea del Contenzioso Ordinario. Volendo procedere a un'analisi più approfondita, è utile distinguere i procedimenti ultratriennali in base alle materie contenute nella macroarea oggetto di indagine. Di seguito, sono riportati i dati più rilevanti:

- contratti e obbligazioni varie, con 662 procedimenti arretrati
- responsabilità extracontrattuale, con 329 procedimenti arretrati
- contratti bancari, con 240 procedimenti arretrati
- altri istituti e leggi speciali (Libro III cpc), con 220 procedimenti arretrati
- contratti e obbligazioni varie (Contr. d'opera), con 190 procedimenti arretrati
- diritti reali - possesso – trascrizioni, con 149 procedimenti arretrati
- contratti e obbligazioni varie (Contr. atipici), con 112 procedimenti arretrati
- successioni, con 105 procedimenti arretrati
- famiglia, con 100 procedimenti arretrati.


Com'è noto, ogni materia è ulteriormente ripartita in più oggetti. Nella tabella sottostante, sono elencati gli oggetti rispetto ai quali si registra un maggior numero di procedimenti arretrati.

* A cura di E. CAVUOTO (coordinatore) e L. SCIALÒ.

MATERIE	n. arretrati per materia	PRINCIPALI OGGETTI	n. arretrati per oggetto
Contratti e obbligazioni varie	662	Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)	133
		Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex 1669 c.c.)	91
		Vendita di cose mobili	83
		Somministrazione	61
		Mutuo	50
		Cessione dei crediti	31
		Titoli di credito	18
		Fideiussione- Polizza fideiussoria	14
Responsabilità extracontrattuale	329	Lesione personale	115
		Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie	78
		Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.	58
		Solo danni a cose	53
Contratti bancari	240	Contratti bancari (deposito bancario, etc)	169
		Pagamento somme di denaro	49
		Altri contratti bancari e controversie tra banche, etc	16
		Intermediazione mobiliare (fondi di invest., gestione risparmio, etc)	6

Si può osservare che alcuni oggetti appartenenti all'ambito bancario sono contenuti in distinte materie. Per tale ragione si è proceduto a individuare ogni oggetto del suddetto ambito, anche quando il numero degli arretrati è risultato esiguo.

Arretrato civile - contenzioso ordinario



3. Analisi dei flussi (procedimenti iscritti/definiti) nei trienni 2017-2019 e 2020-2022.

L'analisi dei flussi dei procedimenti in entrata e in uscita e del *clearance rate* è avvenuta tenendo conto delle seguenti fasce temporali¹:


- triennio 2017-2019, al fine di osservare le *performance* dell'ufficio giudiziario nel periodo cui si riferisce l'aggregato arretrato (periodo precedente al 1° gennaio 2020);
- triennio 2020-2022, al fine di osservare le *performance* più recenti dell'ufficio giudiziario e valutare, conseguentemente, le possibili ricadute sullo smaltimento dei procedimenti arretrati.

MATERIE	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Contratti e obbligazioni varie	$c.r. = \frac{698}{661} = 1,05$	$c.r. = \frac{670}{622} = 1,07$	$c.r. = \frac{740}{630} = 1,17$	$c.r. = \frac{573}{1307} = 0,43$	$c.r. = \frac{1346}{894} = 1,5$	$c.r. = \frac{633}{246} = 2,57$
Responsabilità extracontrattuale	$c.r. = \frac{504}{350} = 1,44$	$c.r. = \frac{488}{338} = 1,44$	$c.r. = \frac{466}{290} = 1,6$	$c.r. = \frac{321}{259} = 1,23$	$c.r. = \frac{336}{322} = 1,04$	$c.r. = \frac{188}{136} = 1,38$
Contratti Bancari	$c.r. = \frac{165}{234} = 0,7$	$c.r. = \frac{221}{249} = 0,88$	$c.r. = \frac{222}{205} = 1,08$	$c.r. = \frac{231}{241} = 1,63$	$c.r. = \frac{261}{155} = 1,68$	$c.r. = \frac{109}{72} = 1,51$

¹ Il *clearance rate* è la misura utilizzata a livello europeo per monitorare, in ogni periodo di riferimento, la capacità dei sistemi giudiziari e dei singoli uffici, di smaltire i procedimenti sopravvenuti; misura il rapporto tra procedimenti definiti e procedimenti sopravvenuti. È un indicatore della *performance* degli uffici: per valori superiori all'unità (ovvero al 100%), il numero di procedimenti definiti è maggiore di quelli sopravvenuti, con una conseguente riduzione dell'arretrato.

Altri istituti e leggi speciali (Libro III cpc)	$c.r. = \frac{319}{288} = 1,1$	$c.r. = \frac{377}{296} = 1,27$	$c.r. = \frac{293}{243} = 1,2$	$c.r. = \frac{225}{228} = 0,98$	$c.r. = \frac{261}{230} = 1,13$	$c.r. = \frac{120}{130} = 0,92$
Contratti e obbligazioni varie (Contr. d'opera)	$c.r. = \frac{265}{218} = 1,21$	$c.r. = \frac{248}{271} = 0,91$	$c.r. = \frac{303}{245} = 1,23$	$c.r. = \frac{225}{221} = 1,01$	$c.r. = \frac{305}{197} = 1,54$	$c.r. = \frac{147}{89} = 1,65$
Diritti reali - possesso - trascrizioni	$c.r. = \frac{254}{138} = 1,84$	$c.r. = \frac{183}{129} = 1,41$	$c.r. = \frac{154}{114} = 1,35$	$c.r. = \frac{134}{98} = 1,36$	$c.r. = \frac{108}{106} = 1,01$	$c.r. = \frac{68}{55} = 1,23$
Contratti e obbligazioni varie (Contr. atipici)	$c.r. = \frac{84}{92} = 0,91$	$c.r. = \frac{116}{90} = 1,28$	$c.r. = \frac{120}{116} = 1,03$	$c.r. = \frac{90}{92} = 0,97$	$c.r. = \frac{143}{83} = 1,72$	$c.r. = \frac{53}{37} = 1,43$
Successioni	$c.r. = \frac{73}{55} = 1,32$	$c.r. = \frac{65}{65} = 1$	$c.r. = \frac{50}{52} = 0,96$	$c.r. = \frac{65}{38} = 1,71$	$c.r. = \frac{58}{47} = 1,23$	$c.r. = \frac{26}{21} = 1,23$


IL CLEARANCE RATE - contenzioso ordinario



✓ Materia: contratti e obbligazioni varie.

OGGETTI	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)	$c.r. = \frac{90}{95} = 0,94$	$c.r. = \frac{93}{96} = 0,96$	$c.r. = \frac{107}{103} = 1,03$	$c.r. = \frac{83}{102} = 0,81$	$c.r. = \frac{134}{128} = 1,04$	$c.r. = \frac{72}{50} = 1,44$
Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)	$c.r. = \frac{73}{57} = 1,28$	$c.r. = \frac{64}{73} = 0,87$	$c.r. = \frac{67}{65} = 1,03$	$c.r. = \frac{61}{48} = 1,27$	$c.r. = \frac{84}{49} = 1,71$	$c.r. = \frac{34}{13} = 2,61$
Vendita di cose mobili	$c.r. = \frac{99}{76} = 1,3$	$c.r. = \frac{100}{78} = 1,28$	$c.r. = \frac{100}{71} = 1,4$	$c.r. = \frac{70}{81} = 0,86$	$c.r. = \frac{102}{66} = 1,54$	$c.r. = \frac{53}{27} = 1,96$
Mutuo	$c.r. = \frac{23}{61} = 0,37$	$c.r. = \frac{39}{40} = 0,97$	$c.r. = \frac{56}{56} = 1$	$c.r. = \frac{44}{54} = 0,81$	$c.r. = \frac{56}{45} = 1,24$	$c.r. = \frac{32}{22} = 1,45$
Somministrazione	$c.r. = \frac{126}{115} = 1,09$	$c.r. = \frac{91}{68} = 1,33$	$c.r. = \frac{108}{68} = 1,58$	$c.r. = \frac{95}{795} = 0,11$	$c.r. = \frac{650}{400} = 1,62$	$c.r. = \frac{282}{26} = 10,84$
Cessione di credito	$c.r. = \frac{28}{11} = 2,54$	$c.r. = \frac{15}{18} = 0,83$	$c.r. = \frac{13}{37} = 0,35$	$c.r. = \frac{17}{28} = 0,6$	$c.r. = \frac{21}{17} = 1,23$	$c.r. = \frac{9}{15} = 0,6$
Titoli di credito	$c.r. = \frac{24}{34} = 0,7$	$c.r. = \frac{26}{18} = 1,44$	$c.r. = \frac{40}{34} = 1,17$	$c.r. = \frac{29}{21} = 1,38$	$c.r. = \frac{31}{31} = 1$	$c.r. = \frac{21}{15} = 1,4$
Fideiussione	$c.r. = \frac{9}{10} = 0,9$	$c.r. = \frac{12}{14} = 0,85$	$c.r. = \frac{14}{13} = 1,07$	$c.r. = \frac{9}{13} = 0,69$	$c.r. = \frac{13}{17} = 0,76$	$c.r. = \frac{10}{4} = 2,5$


IL CLEARANCE RATE - contratti e obbligazioni varie



✓ Materia: responsabilità extracontrattuale.


OGGETTI	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Lesione personale	$c.r. = \frac{165}{121} = 1,36$	$c.r. = \frac{136}{120} = 1,13$	$c.r. = \frac{157}{91} = 1,72$	$c.r. = \frac{95}{75} = 0,81$	$c.r. = \frac{114}{86} = 1,32$	$c.r. = \frac{50}{42} = 1,19$
Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie	$c.r. = \frac{165}{106} = 1,55$	$c.r. = \frac{178}{82} = 2,17$	$c.r. = \frac{138}{78} = 1,76$	$c.r. = \frac{115}{82} = 1,4$	$c.r. = \frac{84}{90} = 0,93$	$c.r. = \frac{57}{32} = 1,78$
Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.	$c.r. = \frac{67}{69} = 0,97$	$c.r. = \frac{58}{53} = 1,09$	$c.r. = \frac{67}{42} = 1,59$	$c.r. = \frac{44}{35} = 1,25$	$c.r. = \frac{50}{77} = 0,64$	$c.r. = \frac{35}{29} = 1,2$

IL CLEARANCE RATE - responsabilità extracontrattuale



✓ Materia: contratti bancari.

OGGETTI	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Contratti bancari (deposito bancario, etc)	$c.r. = \frac{137}{174} = 0,78$	$c.r. = \frac{165}{161} = 1,02$	$c.r. = \frac{164}{155} = 1,05$	$c.r. = \frac{168}{68} = 2,47$	$c.r. = \frac{179}{85} = 2,10$	$c.r. = \frac{69}{32} = 2,15$
Pagamento somme di denaro	$c.r. = \frac{13}{37} = 0,35$	$c.r. = \frac{27}{56} = 0,48$	$c.r. = \frac{31}{26} = 1,19$	$c.r. = \frac{32}{35} = 0,91$	$c.r. = \frac{47}{29} = 1,62$	$c.r. = \frac{25}{18} = 1,38$
Altri contratti bancari e controversie tra banche, etc	$c.r. = \frac{9}{16} = 0,56$	$c.r. = \frac{18}{22} = 0,81$	$c.r. = \frac{19}{14} = 1,35$	$c.r. = \frac{23}{19} = 1,21$	$c.r. = \frac{18}{18} = 1$	$c.r. = \frac{9}{7} = 1,28$
Intermediazione mobiliare (fondi di invest., gestione risparmio, etc)	$c.r. = \frac{6}{6} = 1$	$c.r. = \frac{11}{10} = 1,1$	$c.r. = \frac{8}{9} = 0,88$	$c.r. = \frac{7}{18} = 0,38$	$c.r. = \frac{16}{21} = 0,76$	$c.r. = \frac{6}{15} = 0,4$



Quando il *c.r.* è particolarmente positivo (di molto superiore all'unità), la buona *performance* dell'ufficio lascia presumere che l'arretrato relativo a quell'ambito di contenzioso sarà gradualmente smaltito negli anni. Al contrario, un *c.r.* negativo è sintomo di una situazione che, presumibilmente, continuerà ad aggravarsi.

4. Sintesi dei risultati.

Incrociando i dati relativi al *c.r.* con il numero dei procedimenti arretrati, per ambiti di contenzioso, è possibile individuare quali siano gli oggetti cui si riferiscono le principali criticità.

All'interno della materia "contratti e obbligazioni varie", i procedimenti arretrati più numerosi (133) sono i "bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)". Nel caso di specie, il *c.r.* è inferiore all'unità negli anni 2017, 2018 e 2020 ed è superiore negli altri. Tuttavia, i valori positivi non superano di molto l'unità: 1,03 nel 2019, 1,04 nel 2021 e 1,44 nel 2022. Un *c.r.* non particolarmente positivo, aggiunto al dato negativo sull'arretrato, indica che l'oggetto in esame presenta particolari criticità.

Diversamente, l'oggetto "appalto: altre ipotesi *ex art.* 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione *ex art.* 1669 c.c.)" registra un numero rilevante di procedimenti, se pur non elevatissimo, (91), ma un *c.r.* decisamente positivo. Si pensi che nel 2022 il valore è pari a 2,61. Come si è detto, una situazione di questo tipo, lascia presumere che l'arretrato sarà gradualmente gestito negli anni.

All'interno della materia "responsabilità extracontrattuale", i procedimenti arretrati più numerosi sono quelli aventi per oggetto "lesione personale" (115). Con l'unica eccezione dell'anno 2020, il *c.r.* è di poco superiore all'unità; a mo' di esempio, si può citare l'anno 2019 in cui è pari a 1,13 e l'anno 2022, con un valore pari a 1,19. Anche questo oggetto, dunque, merita attenzione.

All'interno della materia "contratti bancari" è interessante osservare l'oggetto "contratti bancari (deposito bancario, etc)". Quest'ultimo registra l'arretrato più consistente (corrispondente a n. 169 procedimenti) e, al contempo, uno tra i *c.r.* maggiormente positivi. Nel triennio 2020-2022, il valore è nettamente superiore all'unità: 2,47 nel 2020, 2,10 nel 2021 e 2,15 nel 2022. Verosimilmente, pertanto, l'arretrato sarà destinato a diminuire.

In ultima analisi, i principali ambiti di contenzioso cui prestare attenzione, per le criticità rilevate, appaiono essere i seguenti:

- oggetto "bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario), appartenente alla materia "contratti e obbligazioni varie";
- oggetto "lesione personale", appartenenti alla materia "responsabilità extracontrattuale".


Infine, in relazione agli oggetti individuati, si riportano nelle tabelle sottostanti:

- il numero dei provvedimenti definitivi nel triennio 2020-2022², utile nell'ottica di un successivo lavoro di massimazione delle sentenze;
- la classificazione dei procedimenti arretrati per sezione/giudice;
- la classificazione per "stato attuale" del procedimento.

² In tabella è indicato sia il numero complessivo dei procedimenti definiti (che tiene conto anche di "eventi definitivi", quali l'estinzione, la cancellazione o l'interruzione) sia il numero dei – soli – provvedimenti definitivi (sentenze e ordinanze).


Oggetto “bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)”			Oggetto “lesione personale”	
ANNI	n. procedimenti definiti	n. provvedimenti definitivi	n. procedimenti definiti	n. provvedimenti definitivi
2020	83	70	95	65
2021	134	100	114	75
2022	72	58	50	32
Totale nel triennio	289	228	259	172

Procedimenti definiti nel triennio 2020-2022




GIUDICE	Oggetto “bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)”			Oggetto “lesione personale”			Totale per giudice
	Sezione I	Sezione II	Totale	Sezione I	Sezione II	Totale	
ABBONDANDOLO ROCCO				33		33	33
ANDRICCIOLA VINCENZINA				9		9	9
BERRUTI SERENA				7		7	7
CONSOLANTE FLORIANA				27		27	27
D'AMBROSIO LUIGI		3	3		1	1	4
DE LUCA ALDO		31	31		3	3	34
GALASSO LUIGI		4	4		1	1	5
GIULIANO GERARDO		8	8		4	4	12
LOFFREDO ANDREA				13		13	13
MORETTI IDA		35	35	1	1	2	37
NASTI ENRICA				12		12	12
PAPALEO LEONARDO				3		3	3
BUONO CARLO		11	11				11
CUSANI FLAVIO		5	5				5
GENOVESE ANTONIETTA		19	19				19
MOLINO ROSARIO		17	17				17
Totale per sezione	0	133	133	105	10	115	248

Arretrato civile: classificazione per giudice e per oggetto



STATO ATTUALE DEL PROCEDIMENTO	Oggetto “bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)”	Oggetto “lesione personale”	Totale per stato attuale del procedimento
ATTESA DEPOSITO CONCLUSIONALI E REPLICHE	25	15	40
ATTESA DEPOSITO PROVVEDIMENTI	8	9	17
ATTESA ESITO UDIENZA DI ASSUNZIONE MEZZI DI PROVA (Art.184)	18	30	48
ATTESA ESITO UDIENZA DI COMPARIZIONE	6		6
ATTESA ESITO UDIENZA DI GIURAMENTO CTU (Art.193)	3	2	5
ATTESA ESITO UDIENZA DI PRECISAZIONE CONCLUSIONI (Art. 189)	59	30	89
ATTESA ESITO UDIENZA DISC.ORALE DIFFERITA (art. 281 sexies)	1	8	9
ATTESA ESITO UDIENZA PRIMA COMP. / TRATTAZIONE (Art. 183)	8	3	11
ATTESA PUBBLICAZIONE PROVVEDIMENTO	2		2
RISERVATO	3	7	10
ASSEGNATO AL GIUDICE PER PROSIEGUO		1	1
ATTESA ESITO UDIENZA DI PRECISAZIONE CONCLUSIONI (Art. 352)		9	9
ATTESA ESITO UDIENZA ISTRUTTORIA (ex art. 356 c.p.c.)		1	1
Totale procedimenti arretrati	133	115	248

Arretrato civile: classificazione per stato attuale e per oggetto



5. Feedback dell'Ufficio giudiziario in ordine alle criticità riscontrate: la responsabilità extracontrattuale.

In merito alle criticità rilevate, l'Ufficio giudiziario ha espresso le osservazioni di seguito riportate, particolarmente utili (unitamente agli esiti dell'indagine fin qui svolta) al fine di individuare le possibili prossime azioni progettuali.

La prima osservazione riguarda l'oggetto "lesione personale", appartenente alla materia della "responsabilità extracontrattuale". Le questioni che maggiormente si pongono attengono, soprattutto, alla quantificazione del danno. Nel dettaglio, le problematiche maggiori si riscontrano nell'ambito dei "sinistri stradali", della "responsabilità da cose in custodia", e della "responsabilità sanitaria". Queste, anche alla luce delle diverse pronunce intervenute sul punto da parte della Suprema Corte, possono essere individuate come segue:

- quantificazione del danno biologico da postumi permanenti invalidanti;
- quantificazione del danno morale o danno da sofferenza soggettiva interiore, come componente del complessivo danno non patrimoniale;
- personalizzazione del danno (se e in che misura applicarla, onere della prova);
- quantificazione del danno biologico da postumi permanenti invalidanti e danno biologico temporaneo di persona deceduta tempo dopo, in conseguenza delle lesioni riportate nel medesimo sinistro ovvero per altra causa (solo per la seconda ipotesi negli allegati alle tabelle di Roma sono stati elaborati criteri di quantificazione);
- quantificazione e criteri di calcolo del danno differenziale, laddove la vittima avesse lesioni pregresse;
- quantificazione e criteri di applicazione e di calcolo del danno biologico terminale e del danno catastrofale (si registrano difficoltà nel determinare le differenze);
- quantificazione del danno patrimoniale da lucro cessante (soprattutto laddove la vittima non producesse alcun reddito, ovvero producesse reddito inadeguato alle sue capacità con possibilità di migliorare in futuro, ovvero danno da perdita di chance intesa come possibilità di raggiungere un utile economico vanificata per effetto della condotta del danneggiante e relativo onere probatorio);
- quantificazione dei danni *iure proprio* dei parenti, (si registrano nuovi criteri elaborati dal Tribunale di Milano per l'anno 2022 sulla scorta dei criteri utilizzati dal Tribunale di Roma, legittimazione ed onere della prova), danno da perdita di benefici economici futuri, danno biologico se la sofferenza patita si è trasformata in vera e propria patologia.

Nell'ambito della "responsabilità sanitaria", «le questioni che maggiormente si pongono attengono (anche) al danno da perdita di chance di sopravvivenza (e quando ricorre, alla sua quantificazione), al danno da mancanza di consenso informato come lesione del solo diritto all'autodeterminazione, ovvero anche del diritto alla salute se a causa dell'intervento, pur correttamente eseguito, siano derivate per il paziente conseguenze dannose per la salute (onere della prova e quantificazione)».

Nell'ambito della "responsabilità da cose in custodia", «tra le questioni più ricorrenti è possibile inserire (anche) l'onere probatorio delle parti, ed in particolare la prova del nesso di causalità tra la cosa e il danno, la prova del fortuito, la prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso, il concorso di colpa del danneggiato».

5.1. Il contenzioso bancario-finanziario.

La seconda osservazione espressa dall'Ufficio giudiziario attiene al contenzioso bancario-finanziario, in cui – com'è specificato nel paragrafo 2 – rientrano più oggetti appartenenti a diverse materie.

In primis, è stato osservato che il settore in esame presenta «un certo novero di questioni ancora vive e contrastate sotto il profilo del diritto, ed altro insieme di argomenti oramai residuali sotto quell'aspetto, perché man mano risolte dall'evoluzione soprattutto della giurisprudenza di legittimità, che sta approdando, nel tempo, ad un assetto sempre più completo e stabile dell'intero settore».

In secundis, si rileva che «il settore, (è) notoriamente ricco, sin dalla fine degli scorsi Anni Novanta e dall'inizio di questo secolo, di temi molto accesi e dibattuti, in rapporto anche ad una normativa non sempre completa, chiara e puntuale, e talora collegata ad esigenze e regole anche penalistiche, ed ai notevoli interessi economici coinvolti su scala addirittura nazionale».

Di seguito si riporta la riproduzione testuale degli appunti redatti dai magistrati cui è assegnato il contenzioso in oggetto (Sezione Seconda Civile, Primo Collegio):

- legittimazione a seguito di cessione: nei giudizi in cui vi è stata cessione di crediti in blocco si discute in ordine alla circostanza che “basti”, ai fini della prova dell'effettiva inclusione del credito contestato tra quelli ceduti, della pubblicazione in G.U. oppure se sia necessario l'allegazione del contratto di cessione con inclusione anche del credito ceduto. La giurisprudenza di merito e di legittimità è incline a ritenere preferibile la seconda tesi, e, cioè, che in caso di contestazione dell'inclusione del credito controverso tra quelli ceduti vi sia la necessità di allegare anche il contratto di cessione ovvero di prova documentale comprovante tale circostanza (non basta, cioè, solo estratto di pubblicazione in G.U.);
- validità di fidejussioni conformi al modello ABI che, però, a sua volta è stato censurato dall'antitrust: le S.U. hanno ritenuto che le clausole oggetto di contestazione (reviviscenza, della persistente validità della fideiussione in caso di invalidità dell'obbligazione principale e deroga al termine ex art. 1957 Questioni più diffuse nel contenzioso bancario-finanziario 2 c.c.) comportino la sola nullità parziale delle clausole senza che ciò comporti nullità di tutta la fideiussione. Tale eccezione può essere esaminata dal Tribunale in via incidentale quando sollevata come eccezione riconvenzionale altrimenti -qualora, cioè, sia oggetto della domanda principale- è competenza funzionale del Tribunale delle Imprese;
- contestazione su Euribor: la clausola che ai fini della determinazione del tasso fa riferimento a Euribor è valida e non indeterminata (giurisprudenza di merito e di legittimità conforme sul punto), mentre qualora si contesti che fa riferimento ad Euribor nel periodo in cui è stato accertato che il tasso in esame è stato rilevato in modo non corretto, vi è comunque bisogno di dimostrare l'incidenza di tale circostanze nel mutuo oggetto di giudizio (in sostanza è eccezione che rigetto quasi sempre, giurisprudenza di merito prevalente concorda con tale indirizzo, si aspetta la Cassazione);
- difformità ISC/TAEG pattuito rispetto a quello applicato: secondo la tesi prevalente [...] non vi è nullità del tasso ma solo lesione del diritto ad una corretta informazione del risparmiatore che dà luogo a una tutela di tipo risarcitorio e basta per la lesione di tale diritto (giurisprudenza di merito sostanzialmente concorde sul punto);
- mutuo fondiario emesso per un valore superiore al limite di finanziabilità; a fronte di un di un indirizzo che ammette solo tutela risarcitoria (minoritario e più risalente), vi è altro indirizzo che ritiene la nullità del mutuo (indirizzo prevalente [...] ed avallato anche dalla Cassazione) in quanto la norma in esame è a tutela del sistema creditizio in generale. Qualora sia riscontrata

detta nullità vi può essere conversione del mutuo da fondiario in ipotecario purché vi siano requisiti di forma e sostanza e, soprattutto, sia avanzata specifica domanda in tal senso;

- usura: S.U. hanno stabilito che (i) viene in rilievo sostanzialmente solo usura originaria e non quella sopravvenuta (a meno che non sia contestata la violazione della buona fede, cosa che non avviene quasi mai); (ii) commissioni ed oneri di estinzione anticipata non vanno sommati agli interessi –corrispettivi o moratori- pattuiti ai fini della verifica del superamento del tasso-soglia del periodo di riferimento; (iii) il tasso di mora, pur rilevante ai fini della verifica dell’usura, non va sommato con quello corrispettivo; (iv) per l’individuazione del tasso – soglia usurario con riferimento agli interessi di mora relativamente ai contratti stipulati nel periodo 31 aprile 2003 – 31 dicembre 2017, il TEGM va aumentato del 2,1% rispetto al tasso di interesse corrispettivo; (v) l’eventuale usurarietà del tasso di mora comporta la non debenza unicamente di tali ultimi interessi, ferma restando, dunque, la debenza degli interessi corrispettivi legittimamente pattuiti;
- ci si chiede se nel periodo 2014 -2016 (con riferimento all’art. 120 T.U.B., come modificato dalla l. n. 147/2013, c.d. legge di stabilità 2014), sia stato abolito o meno l’anatocismo in quanto non è mai intervenuta delibera C.I.C.R. (poi norma è stata successivamente modificata nel senso attualmente vigente). Vi è un indirizzo interpretativo che ritiene la non immediata applicabilità di tale ultima norma in difetto della delibera del C.I.C.R. in quanto la norma in esame avrebbe una valenza meramente programmatica e non precettiva, avendo introdotto un divieto di anatocismo non generale ma regolamentato -che, perciò, non può ritenersi operante ed efficace in assenza della menzionata delibera C.I.C.R. (cfr., *inter alia*, Tribunale Pescara, 23/08/2018, n.1194; Tribunale di Bologna, 25.03.2016; Tribunale Cosenza, Questioni più diffuse nel contenzioso bancario-finanziario 3 27.05.2015)-. [...] altro indirizzo [...] ritiene maggiormente condivisibile l’opposto indirizzo interpretativo secondo il quale la modifica dell’art. 120 T.U.B. introdotta dall’art. 1, comma 629, l. n. 147 del 2013 ha posto il divieto di anatocismo nei rapporti bancari, per cui dall’entrata in vigore di tale legge non è più consentita alcuna prassi anatocistica, senza che possa venire in rilievo il mancato intervento di normazione secondaria ad opera del C.I.C.R. (cfr., *inter alia*, Tribunale Roma sez. XVI, 08/09/2017, n.16785; Arbitro bancario finanziario sez. collegio di coordinamento, 08/10/2015, n.7854; Tribunale Milano sez. VI, 29/07/2015; Tribunale Biella, 07/07/2015; Tribunale Milano sez. VI, 03/04/2015; Tribunale Milano, 25/03/2015). Poi ci sono le questioni “classiche” su anatocismo, interessi uso piazza, c.m.s. da includere o meno ai fini dell’usura etc. che sono state risolte da tempo [...];
- tematiche più importanti e ricorrenti nei processi di cognizione in materia bancaria. Le più ricorrenti attualmente sono le opposizioni dei mutuatari ai decreti ingiuntivi ottenuti dalle società finanziarie per rate non pagate di contratti di finanziamento al consumo. Più raramente parti opposte solo le banche, atteso che esse rapidamente cedono i crediti passati in sofferenza a società finanziarie, che li acquistano e si incaricano di agire in giudizio nei confronti dei debitori, spesso insolventi e con scarse garanzie patrimoniali generiche. I motivi di opposizione più ricorrenti sono: la mancanza di prova scritta della cessione del credito; l’usurarietà originaria dei tassi di interesse per l’incidenza dei costi di polizze assicurative, interessi di mora e spese di istruttoria con conseguente non debenza degli interessi ai sensi dell’art. 1815 comma 2 c.c.; l’errata indicazione del taeg in contratto inferiore a quello reale, con conseguente applicazione dei soli interessi sostitutivi al tasso bot ai sensi dell’art. 125 bis TUB. Più raramente ricorrono le opposizioni a precetto notificato da banche sulla base di mutui stipulati con atto pubblico, con motivazioni che vanno dalla violazione di norme

inderogabili in materia di mutui fondiari all'usurarietà originaria per l'incidenza dei tassi di mora. In calo risultano le azioni di restituzione dell'indebitato ai sensi dell'art. 2033 c.c., previa ricostruzione del rapporto di conto corrente bancario depurato da poste passive contabilizzate dalla banca sulla base di clausole contrattuali inesistenti o nulle per mancanza di forma scritta o prive contenuto imposto dalla legge o perché applicate in violazione di norme inderogabili che regolano i conto correnti bancari affidati (interessi ultralegali, interessi anatocistici, interessi usurari, commissioni di massimo scoperto, valute antergate e Questioni più diffuse nel contenzioso bancario-finanziario 4 postergate, spese ed oneri vari). Tali domande possono essere introdotte di iniziativa da parte del correntista con atto di citazione o in opposizione a seguito della notifica di un decreto ingiuntivo da parte della banca. Nelle suddette controversie spesso sono parti, oltre agli obbligati principali (mutuatari, correntisti) anche i fideiussori, i quali eccepiscono la nullità totale o parziale della fideiussione omnibus per violazione della normativa antitrust derivante da intese bancarie illecite sul modello di fideiussione approntato dall'ABI. Sempre più ricorrenti sono le richieste di decreto ingiuntivo per la consegna di documentazione bancaria ai sensi dell'art. 119 TUB, che tendenzialmente si concedono provvisoriamente esecutivi solo se specificamente motivati e preceduti da messe in mora totalmente disattese dalle banche. Le banche a volte fanno opposizione a detti decreti ingiuntivi di consegna, sostenendo l'avvenuta totale o parziale consegna stragiudiziale della documentazione ancora disponibile negli archivi. Importanti per valore e molto complesse, ma menù frequenti, sono le controversie in materia di acquisto o sottoscrizione di prodotti finanziari tipo obbligazioni, azioni e derivati, per violazione delle norme del TUF che regolano i doveri degli intermediari (di solito banche) di informazione attiva e passiva verso i clienti investitori per mancata segnalazione del conflitto di interesse o della non appropriatezza e della non adeguatezza dell'operazione finanziaria al profilo del risparmiatore. Quest'ultimo agisce in tali casi con domanda di risoluzione contrattuale e risarcimento dei danni derivanti da perdite subite per prodotti di emittenti cadute in default o anche con domanda di nullità per mancanza di stipulazione del contratto quadro in forma scritta e conseguente restituzione del capitale investito maggiorato degli interessi (in genere al tasso creditore bot). Non rare sono le richieste cautelari ex art. 700 c.p.c. per ottenere la cancellazione di segnalazioni indebite di clienti di banche alla Centrale Rischi Interbancaria, per esposizioni debitorie che si contestano per vari motivi. In tali casi si deduce il danno grave ed irreparabile derivante soprattutto agli imprenditori, che non potendo più accedere al credito bancario a seguito di indebite segnalazioni, rischiano il fallimento. Numerose sono le controversie tra Poste Italiane S.p.a. e risparmiatori relative all'importo degli interessi dovuti sui buoni postali fruttiferi soggetti a modifiche di rendimento apportate da decreti ministeriali. Questioni più diffuse nel contenzioso bancario-finanziario 5 Molte di queste cause sono appelli delle Poste Italiane a sentenze dei giudici di pace favorevoli ai risparmiatori;

- interessi usurari, validità delle fideiussioni conformi al modello ABI, fideiussioni e contratto autonomo di garanzia e un po' di anatocismo bancario, ma oramai è del tutto residuale [...] qualcosa in tema di prodotti finanziari, con particolare riferimento alla violazione degli obblighi informativi poi ci sono i [ricorsi ex art.] 700 [c.p.c.] per la cancellazione del nominativo dalla CAI;
- tematica dell'incidenza, sull'usurarietà del tasso, della c.d. penale per estinzione anticipata (questione della quale, peraltro, si è finalmente occupata anche la Cassazione) e, specialmente, le problematiche (riflessi sull'anatocismo e sull'usurarietà dei tassi) dell'adozione del

comunissimo metodo di ammortamento c.d. alla francese, adottato nelle operazioni di mutuo e finanziamento attraverso il pagamento di rate periodiche di eguale ammontare.